



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel. 0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail: municipio@lcomune.cagli.ps.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

TRIBUTI

ATTO N. 24

Del 20-07-2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
- ANNO 2020**

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di luglio alle ore 18:10, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

Alessandri Alberto	Presente	Ricci Nicola	Presente
Palazzetti Simona	Presente	Toccaceli Stefano	Assente
Marini Benilde	Presente	Viti Paolo	Presente
Panichi Domenico	Presente	Sabatini Patrizia	Presente
Polidori Stefano	Presente	Formica Alessandro	Presente
Casavecchia Ivan	Presente	Blasi Loretta	Presente
Burani Luca	Presente		

Presenti n. 12	Assenti n. 1
----------------	--------------

Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Sabrina Ranocchi.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sindaco Alberto Alessandri nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Vengono nominati dal Presidente scrutatori :

Ivan Casavecchia
Nicola Ricci
Alessandro Formica

La seduta è Pubblica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art.1, comma 639, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in G.U. Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTO l'art.1, comma 779, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del T.U.E.L. di cui al d. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, N.18, convertito con modificazioni con L. 24 aprile 2020, N.27, con il quale il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020 degli Enti Locali è stato differito al 31 Luglio 2020;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale, precedentemente adottata in questa stessa seduta di C.C., con la quale è stato approvato il "Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU)" in vigore dal 1° gennaio 2020;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle finanze-Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 Dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote;

1. L'ALIQUTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ALIQUTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D" l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla Legge 9 Dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" Anno 2020:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA ANNO 2020
ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 e A/9 (con detrazione di €. 200,00)	0,60%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,00%
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	0,00%
TERRENI AGRICOLI (esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della L. 27/12/1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare n. 9 del 14 Giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla G.U. n.141 del 18/6/1993)	ESENTI
AREE FABBRICABILI	0,94%
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli) (N.B. Per l'applicazione della riduzione della base imponibile al 50% occorre contratto di comodato registrato ed il possesso dei requisiti previsti dall'art.1, comma 747, lettera c), L. 27/12/2019, n.160 e ss.mm.ii.)	0,94%
ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO (a cui spetta la riduzione d'imposta al 75%)	0,94%
IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	0,94%

3) di determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" Anno 2020:

a) per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2020, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 Ottobre 2020. Per tale finalità l'atto sarà inserito, entro il termine del 14 Ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la contestuale proposta formulata dal Responsabile del Servizio;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI che si riportano in modo integrale come da registrazione audio agli atti:

SINDACO:

Passiamo al punto n. 10: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2020.**
Ancora la parola all'Assessore Panichi. Grazie.

DOMENICO PANICHI – ASSESSORE:

Anche su questo sarò brevissimo perché è semplicemente un chiarimento su quelle che erano le tariffe che avevamo già precedentemente approvato. Siccome sono intervenuti anche in questo caso dei chiarimenti in merito ad alcune tipologie di fabbricati, che già erano esenti con le precedenti tariffe, se non fossimo intervenuti con questa ulteriore approvazione, avremmo dovuto applicare l'aliquota del 10 per mille per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale, e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.

Siccome, come ripeto, nelle precedenti aliquote questi erano esenti, dobbiamo di nuovo riapprovare le aliquote, specificando proprio che anche queste aliquote vengono azzerate. Il Comune avrebbe la possibilità di applicare fino all'1 per mille, oppure azzerarle. Siccome erano azzerate nelle precedenti aliquote, le azzeriamo anche in questa circostanza, mantenendo lo stesso peso fiscale.

Avevamo detto che non avremmo provveduto all'incremento delle aliquote e necessariamente dovremo intervenire per approvare queste aliquote specifiche relative a queste due tipologie di fabbricati, rimanendo invariate tutte le altre aliquote e le relative detrazioni.

SINDACO:

Grazie Assessore Panichi. Interventi?

PAOLO VITI – CONSIGLIERE IL FUTURO IN COMUNE:

E' proprio in relazione a questo che noi abbiamo fatto questa valutazione. Noi siamo andati a vedere quelli che sono tutti gli immobili espressi nella punto 1, 2, 3, 4 e così via, fino al punto n. 7. Noi troviamo che sono stati esentati, come diceva l'Assessore, i fabbricati rurali ad uso strumentale, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.

Noi avevamo intenzione di proporre, questa lettura un po' del Regolamento che ci ha portato forse in confusione, in questo senso, che il Regolamento poteva rimodulare in maniera un po' più collegiale queste aliquote che, pur non andando a variare l'impatto totale dell'IMU, per noi le aree fabbricabili potevano essere equiparate a quei beni destinati alla vendita che sono rimasti invenduti all'impresa costruttrice. Cioè come a dire: l'impresa costruttrice ha fatto un fabbricato e non l'ha venduto, chi magari ha un'area fabbricabile e, per la questione un po' delle crisi succedutesi e di tutta quella che è la situazione immobiliare, oggi ci paga uno 0,94 che è una voce abbastanza importante rispetto allo zero dei beni destinati alla vendita della ditta costruttrice.

Un'altra cosa, noi cercavamo di capire se era possibile modulare..... un bene strumentale che però oggi, pur non essendo destinato alla vendita, costituisce un peso, cioè costituisce in qualche maniera un costo rispetto all'esonero di questa ditta che avrebbe fatto il capannone magari e non l'ha venduto.

Volevamo capire un po' se potevamo rivedere insieme questa tabella, non perché è criticabile, ma perché abbiamo visto che qualche piccola stortura dal nostro modo di vedere poteva essere eliminata o riesaminata. Tutto lì. Grazie.

SINDACO:

Prego Panichi.

DOMENICO PANICHI – ASSESSORE:

Come dicevo prima, nulla toglie che possiamo in qualche modo vederci, stabilire anche degli incontri per valutare queste proposte. Questa è la mia posizione personale: esentare o ridurre quella che è l'aliquota sulle aree fabbricabili, è vero che ci sono delle situazioni congiunturali che mettono in difficoltà anche chi è proprietario di aree fabbricabili, però comunque è una proprietà che potenzialmente ha un valore economico importante, e quindi esentarlo oppure ridurlo, non lo so ma, come ripeto, questa è la mia valutazione personale, che comunque potrebbe essere oggetto di valutazione da parte dei Capigruppo, e siamo disponibilissimi a rivederlo.

Ripeto, oggi comunque approviamo queste tariffe. Successivamente entro il 30 settembre, che è il termine ultimo per l'approvazione dei bilanci consuntivi, potremmo rivederci e, se è il caso, rimettere in discussione questa cosa.

PAOLO VITI – CONSIGLIERE IL FUTURO IN COMUNE:

Tengo a precisare che non intendiamo parlare di esenzione, ma di riduzione delle aree fabbricabili e di quei capannoni o opifici dove oggi l'attività magari non viene svolta, non sono destinati alla vendita, sono in qualche maniera fermi in attesa magari di tempi migliori. Esenzione no, ma magari una riduzione dell'aliquota sì. Grazie

SINDACO:

Altri interventi? Nessuno. Mettiamo quindi a votazione il punto n. 10. Favorevoli? 8 favorevoli. Astenuti? 4 astenuti. Contrari?

L'atto è immediatamente esecutivo. Favorevoli? 8 favorevoli. Astenuti? 4 astenuti. Contrari?

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 c. 1 – D.Lgs. n. 267/2000 e ss.m.e i. allegati alla presente deliberazione;

CON VOTI FAVOREVOLI 8 (OTTO), CONTRARI 0 (ZERO), ASTENUTI 4 (QUATTRO) (VITI PAOLO, SABATINI PATRIZIA, FORMICA ALESSANDRO, BLASI LORETTA), espressi per alzata di mano;

CONDIVISA e fatta propria la motivazione;

DELIBERA

- **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- **di determinare** le seguenti **ALIQUOTE** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" Anno 2020:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA ANNO 2020
ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 e A/9 (con detrazione di €. 200,00)	0,60%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,00%
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	0,00%
TERRENI AGRICOLI (esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della L. 27/12/1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare n. 9 del 14 Giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla G.U. n.141 del 18/6/1993)	ESENTI
AREE FABBRICABILI	0,94%
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli) (N.B. Per l'applicazione della riduzione della base imponibile al 50% occorre contratto di comodato registrato ed il possesso dei requisiti previsti dall'art.1, comma 747, lettera c), L. 27/12/2019, n.160 e ss.mm.ii.)	0,94%
ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO (a cui spetta la riduzione d'imposta al 75%)	0,94%
IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	0,94%

- **di determinare** le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" Anno 2020:

a) per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- **di pubblicare** il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2020, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 Ottobre 2020. Per tale finalità l'atto sarà inserito, entro il termine del 14 Ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

IL Segretario Generale

Dott.ssa Sabrina Ranocchi

IL Sindaco

Alberto Alessandri

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel. 0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail: municipio@lcomune.cagli.ps.it

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 23 DEL 30-06-2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere Favorevole

Cagli, li 07-07-2020

IL RESPONSABILE

Rag. Vittorio Foresto

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel. 0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail: municipio@lcomune.cagli.ps.it

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 23 DEL 30-06-2020

PARERE CONTABILE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere Favorevole

Cagli, li 09-07-2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Claudio Lani

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 20-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente Deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 06-08-2020, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Cagli, li 06-08-2020

Il Responsabile della Pubblicazione

ESECUTIVITA'

- ✓ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20-07-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Cagli, li 06-08-2020

Il Responsabile della Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate